

STATUTO

SAN TOMMASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARANO DI NAPOLI NA VIA
DEL MARE 45

Numero REA: NA - 1121896

Codice fiscale: 10650201212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO "SAN TOMMASO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune Marano di Napoli (NA) la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "SAN TOMMASO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, ricreativi come definiti dalle legge 8 novembre 1991, n. 381 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3.2 Gli scopi fondamentali della Cooperativa Sociale sono: (come cooperativa di tipo A) gestire servizi socio - sanitari ed educativi, rivolti anche alle persone con disabilità; (come cooperativa di tipo B) mediante lo svolgimento di attività produttive nei più svariati settori, restituire una dimensione personale e relazionale al soggetto svantaggiato.

4 (Oggetto Sociale)

4.1 In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, ai sensi della legge n. 381, Art. 1, lettere a) e b) dell'8 novembre 1991 e sue successive modifiche e/o integrazioni, le seguenti attività:

la gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti pubblici territoriali, Policlinici, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP (Aziende Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata, la gestione dei servizi di centro immigrazione, assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a immigrati, persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà.

Pertanto la Cooperativa potrà assumere, in modo integrale o parziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva:

A)

Servizi semiresidenziali

Gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, ludoteca, gestione di servizi di semiconvitto presso la scuola primaria e dell'infanzia, centro diurno polifunzionali per immigrati, minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78), centro sociale polifunzionale per immigrati, disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro

ALLEGATO 424
all'atto n. 1590
di repertorio n. 1222
Della raccolta

interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone detenute, internate e prive delle libertà personale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro antiviolenza, centro diurno per area dipendenze.

Servizi residenziali

Gestione di case di accoglienza per immigrati, RSA per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, Residenze Protette per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Albergo, Hospice, Case di Cura, Ospedali, Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per immigrati, gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'Immigrazione.

Gestione dei servizi sanitari (medico, infermieristico), sociosanitari (tutelari e di supporto) sociali, psicologici, educativi e riabilitativi (fisica, psichica e sensoriale) all'interno di Ospedali e Presidi ospedalieri pubblici o privati (o di loro Reparti e/o di Unità Operative), Cliniche, Hospice, Centri di riabilitazione, RSA per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, Residenze Protette, Case di Riposo, Case Albergo, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'Immigrazione, Istituti di Pena, Gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio sanitaria educativa e didattica, servizi di vigilanza, , guardiania, portineria e centralino h24.

Gestione in proprio o per conto altrui di Presidi medico e infermieristici, attività clinico-riabilitative, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze.

Servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni.

Servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del materiale;

Servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati.

Servizi domiciliari

Gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità.

Gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali, assistenza domiciliare socio-assistenziale,

Assistenza domiciliare integrata (ADI), Assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telessoccorso e teleassistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio.

Servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche).

Servizio di assistenza sanitaria domiciliare tecnologica rivolta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutri pompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali.

Servizi territoriali

Gestione servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente. Centri di assistenza per donne maltrattate.

Gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, servizi temporanei e territoriale, di servizi di baby parking, di servizi tipo informagiovani ed informa cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizio di mediazione penale, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamente abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza-urgenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione di attività culturali, ludico ricreative, di socializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e campi abiti, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto-aiuto, servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di prevenzione e di promozione della salute, soggiorni climatici.

Altri servizi

Per De Finis
Autore Assicurate
Rugvo Mura

Vare a



Servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di sensibilizzazione e informazione, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, pet-therapy, orto terapia, ippoterapia, onoterapia. Servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del materiale; Servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati. Cogestione di progetti terapeutico - riabilitativi individuali in favore dei cittadini appartenenti alle fasce deboli. Trasporto pazienti con o senza Medico a bordo, con Autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici. Trasporto ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate. Servizio di medicina del lavoro. Promozione e la valorizzazione del Servizio Civile Volontario, organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione. Attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati, attività di formazione di educazione continua in medicina (ECM), formazione continua e costante per i lavoratori (fonti interprofessionali). Gestione di centri di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti locali e territoriali; programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali. Servizio di orientamento scolastico e di formazione per giovani adulti, promozione organizzazione ed istituzione corsi di attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinati al primo inserimento lavorativo ed al reinserimento lavorativo. Corsi di formazione tesi all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo degli immigrati. Attività di tirocini estivi di orientamento, tirocini/stage, borse lavoro, tirocini formativi e professionalizzanti, orientamento. Si occupa inoltre di produzione, confezionamento, lavorazione e fornitura di cibi

precotti, tradizionali, sottovuoto, congelati, confezionati. La fornitura di generi alimentari ad enti pubblici e privati.

Forniture di servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi di aziende sanitarie, di scuole di infanzia e scuole di ogni ordine e grado nonché presso gli istituti universitari e collegi di istruzione siano essi pubblici o privati. Servizi di ristorazione collettiva, conduzione e gestione di bar, circoli, spacci, ristoranti, stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi, motels, pensionati, mense cliniche, colonie estive e invernali pubbliche e private. Refezione e mense scolastiche per gli istituti di istruzione di patronati, di comuni, di province, di regioni, di stato, di enti privati. Gestione di mense e servizi di ospedali, cliniche pubbliche e private. Gestione e preparazione pasti per società di navigazione aerea e marittima. Servizi di lavorazione di carni, frutta e verdure e di farine per la confezione e la lavorazione di paste alimentari e di insaccati di genere; lavorazione confezione e trasporto di pane, grissini, biscotti e specialità alimentari quali a titolo esemplificativo: marmellate, conserve sottoli, sottoaceti. Fornitura di generi alimentari, catering, preparazione cestini pasto per aziende pubbliche e private, organizzazione e gestione di servizi sostitutivi di mense aziendali a mezzi di buoni pasti, in proprio o in associazione.

Le gestione e l'organizzazione dei servizi di pulizia e portierato.

Gestione totale di collegi pubblici e privati ad esclusione della parte didattica.

Le indicate attività dovranno essere svolte nel rispetto e compatibilmente alla normativa pro tempore vigente avvalendosi, ove richiesto, anche di personale specializzato ed iscritto in appositi elenchi e/o albi professionali.

B)

Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso la gestione di fattorie sociali, orti sociali, fattorie didattiche, aziende agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e villaggi turistici, agriturismi, strutture turistico-ricettive, sportive e ricreative, parchi urbani attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale, nautico e religioso, stabilimenti balneari, gestione arenili, spiagge libere, banchine con attività annesse, nonché gestione integrata di residence e complessi immobiliari, servizi di manutenzione, pulizia, custodia, attività di commercio, in tutte le forme consentite, di prodotti alimentari ed artigianali provenienti prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo, commercio equo- solidale, attività di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione di eventi e di catering.

Gestione in outsourcing di servizi di archiviazione elettronica, segreteria, font office, gestione call center, analisi e ricerche di mercato, indagini socio-economiche.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e sue successive modifiche e/o integrazioni, avverranno con gestioni amministrative separate. Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 legge 8 novembre 1991 n. 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La cooperativa sociale a tal fine potrà stipulare convenzioni con i comuni, le

Luca Deslone
Antonio Deslone
13:09 01/11/2025

Vere a c



regioni, i ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi.

Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

Essa potrà richiedere ed utilizzare qualunque forma di finanziamento e contributo disposto dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale ed industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, sopra tutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

- b) potrà concedere avalli cambiali, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative, solo in via non prevalente e comunque funzionalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale;

- c) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti e col pagamento di quanto dovesse derivare da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' però tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, l'esercizio del credito e l'intermediazione.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre emettere titoli di debito ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva

di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

1000
1319 no other

None on 2



Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione;

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è

diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha pari effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentagioni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro sessanta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di



ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di

quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (cento e centesimi zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 100,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre 200,00 euro e fino a 400,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre 500,00 euro e fino a 700,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre 900,00 euro e fino a 1.100,00 euro di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre 1.500,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €, 100,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto.

Legislativo n. 112 del 2017;

- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.
- l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di

mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle

quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio

Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei

dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Napoli, 16 ottobre 2024

La Presidente
Maria De Santis
Antonina Desimone
Biondillo

Verece n Ba



Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 comma 3 DPR 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese nei termini utili di registrazione. Esente da Imposta di bollo.
Il documento è composto di 29 pagine, 15 fogli in fronte/retro.